



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 52/2025 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 166-1/2025**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 12/06/2025**

Il Tecnico di Amministrazione  
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- dott. Bruno Casciarri
- dott. Lucio Munaro
- dott.ssa Clarice Di Tullio

Presidente

Giudice

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 166-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Vito Guccione, con l'Avv. Francesco Biadene

**RICORRENTE**

\*\*\*

Il Tribunale,

letti i ricorsi proposti da Vito Guccione ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a Castagnole di Treviso,

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per 281.000,00 circa,
- percepisce il reddito da pensione ed è proprietario pro quota di un immobile,



ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Vito Guccione,  
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. Marco Crisanti quale liquidatore,

ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,  
dispone la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari,

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 10 giugno 2025

Il Giudice Estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
Dott. Bruno Casciarri

